




COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PALACOIM DI VIA TIRONE - OFFANENGO

Approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 23.2.2018



INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ART. 2 – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 3 – ORARI DI UTILIZZO

ART. 4 – SORVEGLIANZA

ART. 5 – CORRETTO UTILIZZO

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI ALL'USO DELL'IMPIANTO PER
ALLENAMENTI ED ALTRE ATTIVITÀ

ART. 7 – FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ART. 8 - TARIFFE

ART. 9– MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'

ART. 10 – UTILIZZO DAE

ART. 11 – SPAZI PUBBLICITARI

ART. 12 – VIGILANZA COMUNALE

ART. 13 – PENALITÀ

ART. 14 – TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI E TRANISTORIE

ART. 1
FINALITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1 – Il Palazzetto dello Sport sito in Offanengo, di proprietà comunale, è sede deputata allo svolgimento d'attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerarsi di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti
- l'attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal Coni
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani
- l'attività motoria ricreativa e sociale per la cittadinanza

2 – Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune che esercita, altresì, la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento.

3 – L'impianto sportivo può essere gestito nella forma di concessione a terzi, mediante stipula di apposita convenzione.

ART. 2
DIRITTO DI ACCESSO

1 – L'utilizzo del Palazzetto è consentito al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art.1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed il calendario fissato in sede gestionale.

2 - L'impianto è messo a disposizione di società e gruppi sportivi professionisti, semi professionisti, dilettantistici e amatoriali, di gruppi, organizzazioni e movimenti culturali o, comunque, di soggetti che svolgono attività legalmente conosciute, di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, ovvero di singoli utenti, che inoltrino regolare richiesta per ottenere l'utilizzo, prioritariamente per lo svolgimento di pratiche sportive, nonché per lo svolgimento di manifestazioni e di spettacoli a carattere esclusivamente temporaneo, a condizione che ogni attività sia svolta nel rispetto del presente Regolamento e della vigente legislazione di riferimento.

Ai fini dell'utilizzo dell'impianto, sono considerati locali tutti gli utilizzatori (società, associazione o gruppo sportivo, movimento, singolo individuo e gruppo di persone) che hanno sede legale e/o sede operativa, ovvero residenza nel Comune di Offanengo. Allo stesso modo, sono considerati locali tutti gli utilizzatori (società, associazione o gruppo sportivo, movimento, singolo individuo e gruppo di persone) che non hanno sede legale e /o operativa, ovvero residenza, nel Comune di Offanengo, che però dimostrino di godere di convenzioni di collaborazione in corso di validità con utilizzatori locali titolari di provvedimento di concessione comunale all'utilizzo dell'impianto.

3 – Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) amministrazione comunale
- b) enti pubblici e associazioni di disabili

- c) istituti scolastici, società, cooperative e associazioni sportive affiliate a Federazioni e/o Enti aderenti al CONI con priorità alle associazioni locali di Offanengo
- d) enti e gruppi di promozione sportiva
- e) gruppi occasionali per lo svolgimento di attività sportive
- f) associazioni, gruppi ed enti per lo svolgimento di manifestazioni non sportive (in tali casi i richiedenti dovranno preliminarmente farsi carico di adottare idonee misure di protezione e isolamento della superficie di gioco).

3 – Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Offanengo per le attività di educazione potranno usufruire a titolo gratuito dell'impianto sportivo comunale e delle relative attrezzature, che saranno a tal fine a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Autorità Scolastiche e Amministrazione Comunale.

4 – Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

ART. 3 ORARI DI UTILIZZO

1 – L'orario di utilizzo dell'impianto sportivo sarà determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 24.00 alle ore 8.00.

2 – Il Comune di Offanengo garantisce l'uso quotidiano dell'impianto, inclusi il sabato e la domenica.

3 – Al termine dell'orario di ogni utilizzo, il campo di gioco dovrà essere lasciato immediatamente libero mentre gli spogliatoi non oltre i trenta minuti. Per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, potranno essere concesse dal Sindaco deroghe agli orari sopra indicati.

4 – Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

ART. 4 SORVEGLIANZA

1 – A tutti i locali dell'impianto sportivo hanno accesso, per funzioni di vigilanza, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Pubblica Vigilanza.

2 – Il custode:

- vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- segnala al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati all'impianto durante l'uso;
- fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3 – Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale, di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART. 5 CORRETTO UTILIZZO

1 – L'uso del Palacoim deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- L'impianto può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività e con le finalità indicate nell'autorizzazione;
- Tutti gli utilizzatori devono rispettare le norme di buona educazione e di comportamento da tenere in locali pubblici aperti al pubblico e devono attenersi comunque alle disposizioni impartite dal personale custode o incaricato dal Comune;
- All'impianto possono esclusivamente accedere gli utilizzatori, nel caso di società o associazioni o di gruppi sportivi, tutti i tesserati; il pubblico avrà accesso esclusivamente negli spazi a lui riservati (tribune);
- Sono autorizzati ad entrare negli spogliatoi solo i genitori degli atleti di età inferiore ai 10 anni.
- All'interno del campo di gioco è obbligatorio per tutti gli utilizzatori (atleti, arbitri, dirigenti, accompagnatori, ecc.) l'utilizzo di idonee scarpe da ginnastica, che dovranno essere calzate all'interno della struttura;
- Segnalare immediatamente al personale custode addetto, i danni all'impianto o alle relative attrezzature ed apparecchiature causati nel corso dello svolgimento delle attività;

2 - E' fatto divieto assoluto:

- duplicare le chiavi di accesso dell'impianto senza l'autorizzazione dell'amministrazione;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- utilizzare impropriamente le attrezzature presenti;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- fumare nei locali e negli spazi interni dell'impianto;
- l'ingresso, comprese le tribune, i bagni e le pertinenze, ai cani ed altri animali;
- provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
- manomettere impianti, interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature;
- modificare od ostacolare i percorsi di accesso e di uscita.

3 – I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di attività sportive e di associazionismo sportivo, compresa l'assicurazione degli atleti e l'eventuale certificazione d'idoneità medica, se prescritta.

Il Comune (o il gestore nel caso di una Convenzione) ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, copia della sopraccitata documentazione. E' opportuno ricordare che le Società che non risultano in regola (termine ultimo il 30 novembre di ogni anno) con tali disposizioni, vedranno decadere la concessione di utilizzo del Palacoim.

4 – Ogni utilizzatore è chiamato al pieno rispetto delle proprie responsabilità, come espressamente previste nell'atto concessorio.

5 - E' assolutamente vietato il consumo di cibi e bevande sul terreno di gioco, negli spogliatoi e nei corridoi di transito. Se un qualsiasi tesserato di una società utilizzatrice, contravvenendo a tale disposizione, dovesse danneggiare il terreno di gioco, gli spogliatoi, i corridoi di transito e tutte le loro pertinenze la società utilizzatrice sarà chiamata a pagare i danni, il mancato pagamento degli stessi comporta il decadimento della concessione di utilizzo.

6 - Le società utilizzatrici devono riporre nel magazzino tutte le attrezzature da loro utilizzate per gare, saggi, corsi, prove sportive in genere e allenamenti al termine degli stessi. Allo stesso modo vanno rimessi a posto, quando la squadra che occupa l'orario successivo non pratica la stessa disciplina, con smontaggio e sistemazione negli angoli della struttura, i pali, la rete e i canestri.

7 – Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo dell'impianto.

8 – Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche e alle attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno.

9 - Il parcheggio interno del Palacoim è riservato alle società utilizzatrici e, solo in caso di gare, alle società ospiti.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI DELL'IMPIANTO PER ALLENAMENTI ED ALTRE ATTIVITÀ

1 – Le domande per l'utilizzo dell'impianto, da redigersi in carta semplice su apposita modulistica predisposta dal Comune, devono essere presentate all'ufficio di segreteria del Comune.

2 - Le domande, devono essere presentate con congruo anticipo, in particolare si stabilisce che:

a) per l'utilizzo dell'impianto per un'intera stagione sportiva (da settembre a giugno) da parte di società sportive, associazioni sportive e/o gruppi sportivi il termine ultimo di presentazione delle domande è previsto per il 30 giugno di ogni anno. Per le società sportive, associazioni sportive e/o gruppi sportivi che abbiano già utilizzato la struttura nella stagione precedente, sarà necessario una verifica della regolarità dei pagamenti dell'annata sportiva precedente.

b) per l'utilizzo di tipo orario e/o saltuario dell'impianto, anche per più ore nell'arco della giornata, della settimana e/o del mese, l'istanza andrà presentata con un anticipo minimo di giorni 3 antecedenti il primo utilizzo. In caso di concomitanza di eventi, la priorità è riservata agli Istituti Scolastici.

c) per l'utilizzo dell'impianto ai fini dello svolgimento di spettacoli, eventi e manifestazioni a carattere esclusivamente temporaneo e/o altro tipo di attività temporalmente isolate (una tantum), che richiedono l'espressione di parere di competenza della Commissione comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S), la presentazione della domanda, opportunamente già corredata di tutta la prevista documentazione, dovrà avvenire con un anticipo minimo di giorni 45 antecedenti la data prevista di utilizzo;

3 – La presentazione della domanda non comporta, necessariamente, il relativo accoglimento da parte del Comune.

4 – Le richieste presentate potranno trovare accoglimento all'interno del calendario predisposto ai sensi dell'articolo 7;

5 – Qualora durante l'anno all'interno del calendario predisposto ai sensi dell'articolo 7 vi siano degli spazi liberi, potranno essere accolte altre richieste.

ART. 7

FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1 – Il calendario e l'orario delle attività relative all'impianto sono stabiliti dal Comune entro l'inizio dell'anno sportivo (indicativamente entro il mese di Agosto)

2 – Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. È necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

ART. 8

TARIFFE

1 – L'utilizzo dell'impianto sportivo è soggetto al pagamento di tariffe.

2 – Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale e verranno aggiornate annualmente.

3 – L'utilizzo dell'impianto è autorizzato a titolo esclusivamente gratuito nel caso di svolgimento delle seguenti attività:

a) attività sportive e manifestazioni culturali ricreative, organizzate direttamente dal Comune (anche attraverso proprie articolazioni) in base al Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

b) attività promosse dalle scuole dell'Istituto Comprensivo nell'ambito dello svolgimento dei rispettivi programmi didattici e formativi.

c) partite di campionato o altre gare ufficialmente organizzate, svolte dalle Società che svolgono regolarmente gli allenamenti nelle strutture comunali.

ART. 9 MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'

1. L'utilizzatore è tenuto a lasciare l'impianto libero da qualsiasi oggetto attrezzatura impiegata nello svolgimento di manifestazioni ed attività temporanee ed occasionali.
2. L'utilizzatore è tenuto, altresì al montaggio e allo smontaggio di qualsiasi attrezzatura, strumentazione musicale, palchi ecc. secondo il programma concordato con il Comune.
3. Per l'eventuale potenziamento di energia elettrica, l'utilizzatore dovrà organizzarsi autonomamente con un proprio gruppo elettrogeno o contratto di allaccio temporaneo con la società erogatrice.
4. L'utilizzatore ai fini dello svolgimento di manifestazioni ed eventi temporanei dovrà, in base alle prescrizioni emanate dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, richiedere a proprie spese, il servizio garantito dai Vigili del Fuoco, dal servizio ambulanze e Pronto soccorso e ogni adempimento previsto.
5. L'eventuale collocazione di strutture (palchi, barriere di protezione e di divisione, tavoli e sedie, ecc.), di apparecchiature elettriche, audiovisive, foniche o di altre attrezzature di proprietà dell'utilizzatore dovrà essere opportunamente specificata in sede di presentazione della domanda.
6. Le attrezzature, il cui impiego dovrà comunque essere specificatamente autorizzato, dovranno essere di tipo ignifugo e dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

ART. 10 UTILIZZO DAE

1. Il Palacoim è dotato di un defibrillatore, così come disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013; tale decreto obbliga le società sportive ad avere degli addetti abilitati all'utilizzo del DAE che devono essere presenti nella misura minima di uno durante gli allenamenti, le gare, le prove sportive, i saggi e qualsiasi altra manifestazione.
2. Il Comune (o il gestore in caso di Convenzione) richiederà alle società utilizzatrici copia dei certificati di tutti i soggetti abilitati all'utilizzo del DAE a tutela di tutti gli atleti, tecnici e tesserati.
3. Alle società che non risulteranno in regola non verrà concesso l'utilizzo della struttura.

ART. 11 SPAZI PUBBLICITARI

1. Gli striscioni pubblicitari sono ammessi nelle strutture negli spazi appositamente riservati; essi dovranno essere in materiale ignifugo e avere di norma le seguenti misure: mt. 2,20 x 80.

2. L'autorizzazione alla pubblicità e l'assegnazione degli spazi su cui effettuarla è rilasciata da questo Ente conformemente alle discipline comunali in materia.

ART. 12 VIGILANZA COMUNALE

1 – Il Comune, con proprio personale (o con personale incaricato) vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.

2 – Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali dell'impianto.

3 – Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.

4 – Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

ART. 13 PENALITÀ

1 – Nell'impianto sportivo, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.

ART. 14 TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1 – Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Servizio della Polizia Municipale ed in via più in generale le Forze di Polizia dello Stato.

2 – A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI E TRANISTORIE

- 1 - Per quanto non contemplato nel Regolamento, ed attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di legge e ai Regolamenti comunali vigenti.
- 2 - Il presente Regolamento può essere modificato o integrato secondo le procedure utilizzate per la relativa approvazione.